

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4123 del 13/08/2018
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Adozione AUA per la Ditta EMILIAMBIENTE S.P.A. per il depuratore di acque reflue urbane di Bastelli in comune di Fidenza (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4295 del 09/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane””;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15.12.2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota prot. n. 20571 del 07.07.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/11200 del 08.07.2016) e con nota prot. n. 24369 del 09.08.2016 (acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2016/13242 del 10.08.2016) presentata dalla società EMILIAMBIENTE S.P.A., nella persona del Sig. Dino Pietralunga in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in via Gramsci n. 1/B – C.A.P. 43036, ed impianto di depurazione acque reflue urbane denominato “Imhoff Bastelli” ubicato in comune di Fidenza in loc. Bastelli – C.A.P. 43036, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale;
- che con nota prot. n. 24369 del 09.08.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/13242 del 10.08.2016) il SUAP comunicato la completezza della documentazione d'istanza;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che, a seguito dell'istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 34651 del 11.11.2016 (prot. Arpae n. PGPR/2016/19009 del 14.11.2016);
- la comunicazione pervenuta da parte della Ditta con nota prot. n. 3229 del 03.05.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/9470 del 04.05.2018), nella quale si precisa che *“...il nuovo Soggetto a cui compete la titolarità degli atti amministrativi in materia ambientale di competenza della Società Scrivente è l'Ing. Andrea Peschiuta in qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale...”*;
- che la consistenza dell'agglomerato “Bastelli” è pari a 30 A.E., come da documentazione d'istanza;

- che l'agglomerato di "Bastelli" è ricompreso nella Delibera di Giunta Regionale n. 201/2016 avente come oggetto "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- che non sono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e specificato in particolare nella Delibera di G.R. 1053/2003, nella Delibera di G.R. 2241/2005 e nelle circolari regionali applicative;
- che dall'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Variante PTCP 2008 quale *"Approfondimento in materia di tutela della Acque"*) della Provincia di Parma, lo scarico dell'impianto di depurazione ricade in una zona indicata come area *"poco vulnerabile"* (Tavv. 6 e 6/A - *"Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione"* nonché all'interno di un'area classificata come *"Zona di rispetto fontanili 200 m"* (Tav. 15 – *Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali*);
- che la Società EmiliAmbiente S.p.A. ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Fidenza;
- che il Comune di Fidenza rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

- ✓ nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...si richiama il DM Ambiente del 15/01/2014...il quale modificando l'Allegato IV, Parte V del D.Lgs 152/2006, al punto 1 della Parte I (Impianti ed attività in deroga di cui all'art.272, comma 1) con l'inserimento della lettera p-bis) così enunciata "linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000"*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

abitanti equivalenti per trattamento di tipo biologico...omissis”, ha inserito tali linee di trattamento fanghi tra le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e, pertanto, deroga dell’autorizzazione in forma esplicita...”;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. PGPR/2016/16628 del 05.10.2016 e con nota prot. n. PGPR/2016/16636 del 06.10.2016, ovvero:

- ✓ relazione tecnica favorevole con prescrizione inviata per quanto di competenza da Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/18440 del 04.11.2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- ✓ parere in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza da Arpae – Sezione provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2016/19138 del 15.11.2016, allegato al parere del Comune di Fidenza di cui al punto successivo;
- ✓ parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 6942 del 22.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/3993 del 22.02.2018), comprensivo del parere di Arpae – Sezione provinciale di Parma di cui al punto precedente (acquisito dal Comune al prot. n. 35262 del 16.11.2016) e del parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza (acquisito dal Comune al prot. n. 36117 del 23.11.2016), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

nonché quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2018/12546 del 14.06.2018, ovvero:

- ✓ nota del Comune di Fidenza prot. n. 29933 del 03.08.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/16679 del 07.08.2018), allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3), nella quale si specifica in particolare che “...nella pianificazione comunale – art. 88 delle n.t.a. del P.S.C. - sono disciplinate le zone di tutela dei fontanili considerando una zona di tutela assoluta e una zona di tutela allargata, in cui sono diversificati gli interventi ammessi (...) L’impianto in oggetto è ubicato al limite della zona di tutela dei fontanili, appena al di fuori, e per lo stesso, stante la tipologia di impianto, non è prevista alcuna zona in cui siano previsti vincoli speciali...”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta EMILIAMBIENTE S.P.A., nella persona del Sig. Andrea Peschiuta in qualità di Procuratore Speciale e Gestore, con sede legale nel comune di Fidenza (PR), in via Gramsci n. 1/B – C.A.P. 43036, ed impianto di depurazione acque reflue urbane denominato “Imhoff Bastelli” ubicato in comune di Fidenza in loc. Bastelli – C.A.P. 43036, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale di competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma come di seguito individuato;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

con riferimento, per quanto riguarda l'autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, al seguente scarico terminale così identificato:

Scarico terminale dell'impianto di depurazione comunale di Bastelli:

- corpo idrico ricettore: fosso di scolo Fontana Bassa;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- bacino: T. Stirone;
- tipo di fognatura: separata;
- impianto di trattamento: f. Imhoff;
- potenzialità impianto: 30 A.E.;
- Abitanti Equivalenti serviti dal depuratore: 30 A.E., di tipo civile;
- portata media scaricata: 1825 mc/anno;
- portata max in corrispondenza dello scarico: 5 l/s (presunta, assente misuratore di portata);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale, di specifica competenza di Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR72016/18440 del 04.11.2016 (Allegato 1) e nella nota del Comune di Fidenza prot. n. 29933 del 03.08.2018 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal punto 7 della Direttiva di G.R. 1053/2003, precisamente dalla tabella 3 per la categoria di agglomerato corrispondente. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente provvedimento limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae – SAC di Parma;
2. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

3. lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
4. qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'AUA, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
5. entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale di AUA, dovrà pervenire ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma il referto analitico relativo a un campione delle acque scaricate dal tronco fognario in questione unitamente al relativo verbale di prelievo. Successivamente, il numero e la frequenza degli autocontrolli nonché le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi. Dovrà esser condotto almeno un autocontrollo annuale, da effettuare sulle caratteristiche del refluo;
6. gli scolmatori di piena e/o di emergenza, se presenti, si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza;
7. entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae – SAC di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:
 - a) dichiarazione a firma del Titolare dell'AUA che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della Ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;
 - c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in

forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura;

8. è fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto della presente autorizzazione senza aver prima dato adeguata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma;
9. per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae – SAC di Parma;
10. l'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
11. la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e smi;
12. lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico, dovrà far pervenire ad Arpae – SAC di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi riportante gli estremi di tale provvedimento;
13. in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o all'impianto di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
14. il Titolare dell'AUA dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo ricettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire

la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento;

15. dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di estrazione periodica dei fanghi...);

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune prot. n. 6942 del 22.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR/2018/3993 del 22.02.2018), comprensivo del parere di Arpae – Sezione provinciale di Parma di PGPR/2018/19138 del 15.11.2016 (acquisito dal Comune al prot. n. 35262 del 16.11.2016) e del parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza (acquisito dal Comune al prot. n. 36117 del 23.11.2016), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. Fidenza.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 21223/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Inviato tramite posta interna

ARPAE-SAC
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)
Ditta: Emiliambiente SpA con sede in via Gramsci n° 1/B Fidenza (Parma) impianto
depuratore di Fidenza - loc. Bastelli (Parma)
Rif. SUAP: 220/2016
Rif. ARPAE-SAC: PGPR/2016/11200

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta con atto PGPR 16628 in data 05/10/2016 riferimento S.U.A.P. di Fidenza pratica n° 220/2016, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla Ditta Emiliambiente SpA con sede in via Gramsci n° 1/B Fidenza (Parma) relativa all'autorizzazione allo scarico dell'impianto trattamento acque reflue denominato "Fossa Imhoff loc. Bastelli" sito in loc. Bastelli di Fidenza (Parma) comprendente :

- la domanda di autorizzazione allo scarico;
di seguito si esprime la valutazione di competenza.

SCARICHI IDRICI

Si richiede il rilascio all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall'impianto di depurazione di località Bastelli di Fidenza, impianto formato da n° 1 fossa Imhoff da 30 AE con scarico nello scolo Fontana Bassa, realizzato nel 2006. Considerata che detta fossa risulta essere già stata sottoposta ad autorizzazione, come primo stralcio del complesso fognario di Bastelli, per la quale non risultano essere state effettuate variazioni, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione prodotta si esprime parere favorevole alla richiesta inoltrata.

Si rammenta che detta impianto dovrà essere periodicamente sottoposta ad asportazione dei fanghi liquidi in eccesso che dovranno essere asportati e consegnati da ditta autorizzata al trattamento.

Il tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza
documento firmato digitalmente

Tecnico incaricato e scarichi idrici: Enrico Mozzanica

Sinadoc 16.21223

ALLEGATO 2

PRP/2018/3993 del 22/02/2018



Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n. 6942 del 22/02/2018

PEC

Fidenza, 14 febbraio 2018

Spett.le

ARPAE - Sac

ASL - SIP

Riferimento SUAP: 220SUAP/2016

Oggetto: EMILIAMBIENTE SPA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 7 luglio 2016, prot. n. 20514, premesso che:

- la nuova istanza è presentata in quanto l'azienda in oggetto, con sede legale in via Gramsci n. 1/B, per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane, denominato IMHOFF BASTELLI, ubicato in Bastelli per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico dei reflui, prettamente di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, e comprendente anche il titolo abilitativo relativamente alla matrice rumore;
- preso atto della nota di AUSL- distretto di Fidenza, pervenuta il 22 novembre 2016, con cui ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, parte integrante del presente parere, classificando l'impianto, per l'attività svolta, come industria insalubre di I classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prime lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 e rilevando che non risultano agli atti del servizio ASL segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività dell'impianto;
- nella nuova istanza si dichiara che allo stato attuale nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato, pertanto non sono intervenute modificazioni nell'assetto impiantistico;
- preso atto che in merito alla matrice rumore, è allegata una dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante che l'impianto di depurazione è privo di macchinari elettromeccanici e qualunque elemento che possa essere, anche

potenzialmente, fonti di emissione di onde sonore e che non è avvenuta alcuna realizzazione, modifica o potenziamento di opere rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

- preso atto che ARPA, servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta il 16 novembre 2016, prot. n. 33351, ha comunicato che nessun parere è dovuto in quanto la ditta ha attestato che l'impianto di depurazione non è servito da attrezzature elettromeccaniche anche solo potenzialmente essere fonte di emissioni sonora;

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- l'area in cui insiste l'impianto è compresa in territorio rurale nelle tavole del RUE già richiamato;

si esprime parere favorevole sulla seguente matrice ambientale, fatte salve le valutazioni espresse da parte degli enti competenti con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovranno essere rispettati i limiti di stabilità stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Cordiali saluti

Il Dirigente

arch. Alberto Gilioli

documento firmato digitalmente

Rif. Arpae PGPR 2016/18476 del 04/11/2016

PEC

SUAP Comune di Fidenza

E pc Arpae – SAC
Struttura Autorizzazioni
Concessioni
(tramite posta interna)

E	
Comune di Fidenza Protocollo Generale	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0035262/2016 del 16/11/2016 Firmatario: GIOVANNI SAGLIA, CLARA CARINI

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica 220/SUAP/2016 Relazione Tecnica.
Ditta: Emiliambiente spa Depuratore, loc Bastelli di Fidenza (PR)

Rumore

L'istanza di AUA è corredata da una dichiarazione del Responsabile Legale della ditta redatta ai sensi del DPR n. 445/2000, che evidenzia che l'impianto di depurazione non è servito da attrezzature elettromeccaniche anche solo potenzialmente essere fonte di emissioni sonore.

Pertanto, il parere di Arpae in ordine alla matrice rumore non è dovuto.

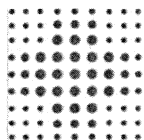
Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 32433/2016
Gs/gs relaz def rumore depuratore Bastelli.odt



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

Comune Di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.p
r.it

OGGETTO: EMILIA AMBIENTE SPA IMPIANTO DI BASTELLI. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DPR 13 MARZO 2013,N.59. TRASMISSIONE E RICHIESTA PARERE.

Si comunica in riferimento alla vostra richiesta (riferimento 220/SUAP/2016 prot.n. 20514 del 07/07/2016) di parere di istanza di AUA per l'impianto di depurazione acque reflue urbane denominato "Imhoff Bastelli", loc. Bastelli, Comune di Fidenza.

Trattasi di fossa Imhoff in rete di raccolta esistente, con numero di abitanti serviti pari a 30 e portata 1825 m³, che recapita nel Fosso di scolo Fontana Bassa.

L' impianto di trattamento primario, come da dichiarazione del Direttore di Emilia Ambiente D.Pietralunga, risulta privo di macchinari elettromeccanici e di qualunque elemento che possa essere potenzialmente sorgente di onde sonore.

Per l'attività svolta l'impianto è classificabile come Industria Insalubre di I Classe ai sensi dell'art.216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b dell'elenco approvato con DM 5.9.1994. La destinazione urbanistica della impianto è "Area Agricola", inserita in classe III della zonizzazione acustica comunale.

Rilevato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività dell'impianto, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Gabriella Anzaldi

Gabriella Anzaldi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

E
Comune di Fidenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0036117/2016 del 23/11/2016

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

VITTORIO AMADEI

ALLEGATO 3



Comune di Fidenza

Servizi tecnici

Sportello Unico Attività Produttive

Prot. n. *29933 del 03/08/2018*
Vs. rif. del

Fidenza, 1 agosto 2018

Spett.le

ARPAE

p.le della Pace, 1

43121 PARMA

pec : aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: pratica suap n.220/2016 , A.U.A. ditta Emiliambiente s.p.a. - impianto depuratore loc. Bastelli. Risccontro.

In esito a v.s. pervenuta il 14/6/2018, avente oggetto istanza di A.U.A. ditta " Emiliambiente s.p.a. " impianto depurazione in loc. Bastelli , siamo a specificare che nella pianificazione comunale – art .88 delle n.t.a. del P.S.C. - sono disciplinate le zone di tutela dei fontanili considerando una zona di tutela assoluta e una zona di tutela allargata , in cui sono diversificati gli interventi ammessi (vedasi norma allegata) .

L'impianto in oggetto è ubicato al limite della zona di tutela dei fontanili , appena al di fuori , e per lo stesso , stante la tipologia di impianto , non è prevista alcuna zona in cui siano previsti vincoli speciali (vedasi planimetria tavola PSC).

A disposizione per ogni chiarimento ,

p.il suap.
geom. Frazzi Luigi



territorio dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

2. Il territorio del Comune di Fidenza, nell'ambito del programma comunitario "Rete Natura 2000", è interessato dal sito di interesse comunitario:

"Torrente Stirone" codice IT4020003.

3. Nella parte di territorio del Comune di Fidenza di cui al comma 2, individuato nella tavola C.5a del PTCP, sono possibili e incentivate le azioni ai sensi dell'art. 25, comma 4 delle Norme del PTCP,

4. All'interno dei siti della Rete Natura 2000 non ricadenti nel territorio di aree naturali protette, le misure di conservazione degli habitat e delle specie, i vincoli, i limiti e le condizioni all'uso e trasformazione del territorio sono disciplinati, ai sensi dell'art.3 della L.R. 7/2004, dallo specifico Piano di Gestione.

5. All'interno dei siti della Rete Natura 2000 non ricadenti nel territorio di aree naturali protette e privi dello specifico Piano di Gestione, in attesa dell'approvazione del Piano medesimo, devono comunque essere adottate tutte le misure indispensabili alla conservazione in condizioni soddisfacenti degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario individuate all'interno dei siti, contribuendo al massimo delle loro potenzialità ecologiche e funzionali alla coerenza della Rete Natura 2000, nel rispetto delle peculiari esigenze economiche, sociali e culturali locali.

6. Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000 deve essere oggetto di una opportuna Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della L.R. 7/2004.

Art. 86 - Invasi ed alvei di corsi d'acqua

1. Il PSC individua nelle tavole di progetto gli invasi dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale. (li elenchiamo o no?)

2. Il PSC assume come obiettivo la tutela degli alvei dei corsi d'acqua al fine di garantirne la funzione idraulica ed ecologica.

3. La pianificazione comunale persegue l'ampliamento delle zone di pertinenza fluviale con la dismissione e/o mitigazione delle attività incompatibili con il corretto deflusso delle acque e con il valore ambientale e paesaggistico.

4. Negli alvei dei corsi d'acqua sono

ammesse le attività indicate all'art. 13bis delle NTA del PTCP.

5. Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul corso d'acqua deve essere sottoposto a Studio di compatibilità idraulico-ambientale.

Art. 87 - Aree di riequilibrio ecologico

1. Il PSC individua nella tavola di progetto i perimetri delle Aree di riequilibrio ecologico derivanti dalla tav. C5 del PTCP. In particolare sono evidenziate due aree: l'area a nord della località di Rimale, al confine con la provincia di Piacenza e l'area a sud-ovest della località di Bastelli.

2. Il PSC persegue la tutela e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico, attraverso:

a) la prevenzione, la conservazione, la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti;

b) la protezione delle specie faunistiche e floristiche autoctone minacciate di estinzione, l'eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione delle specie rare;

c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento all'incentivazione di pratiche agricole biologiche e biodinamiche.

3. All'interno delle aree di riequilibrio ecologico istituite si applicano le disposizioni del relativo Regolamento di gestione.

4. Nelle aree di riequilibrio ecologico di progetto, in attesa della loro istituzione ai sensi dell'art. 53 della L.R. 6/2005, si applicano le disposizioni normative per le Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale.

Art. 88 - Zone di tutela dei fontanili

1. Il PSC, coerentemente con il PTCP, assume l'obiettivo della salvaguardia delle Zone di tutela dei fontanili quali habitat di specie animali e vegetali caratteristiche e lembi residuali di rifugio in una matrice agricola fortemente antropizzata e persegue interventi di riqualificazione, gestione e valorizzazione.

2. Le zone di tutela dei fontanili si dividono in:

a) Zona di tutela assoluta dei fontanili, costituita dall'area immediatamente

circostante la testa del fontanile e il primo tratto dell'asta di deflusso;

b) Zona di tutela allargata dei fontanili, costituita dall'area circostante con funzione di zona cuscinetto rispetto alle potenziali pressioni antropiche.

3. Nella Zona di tutela assoluta dei fontanili sono ammessi:

a) interventi volti alla fruibilità dell'area per scopi scientifici, didattici e del tempo libero, quali la realizzazione di sentieri, piste ciclabili, capanni per l'osservazione naturalistica, cartellonistica naturalistica descrittiva e in generale interventi di riqualificazione delle aree verdi;

b) interventi di sistemazione a verde pubblico;

c) ordinaria utilizzazione agricola del fondo, impiegando preferenzialmente pratiche biologiche ed evitando l'impiego di fitofarmaci e concimi chimici.

4. Nella Zona di tutela assoluta dei fontanili sono altresì ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico - sanitario, restauro scientifico e risanamento conservativo, modifica di destinazione d'uso e ristrutturazione sull'edificato esistente.

5. Nella Zona di tutela allargata dei fontanili, oltre agli interventi ammessi al comma 3 del presente articolo, sono ammessi, se previsti negli strumenti di pianificazione territoriale o da piani di settore o nel PSC - RUE:

a) la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria;

b) la realizzazione di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e di impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento;

c) la realizzazione di impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni.

d) L'Ente autorizzante dovrà acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale di Parma.

6. Nella Zona di tutela allargata dei fontanili sono, altresì, ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico - sanitario, restauro scientifico e risanamento conservativo, modifica di destinazione d'uso e ristrutturazione sull'edificato esistente, oltre ad eventuali interventi di ampliamento dell'esistente, ove consentiti dal RUE; gli interventi di nuova edificazione sono ammessi

solo se funzionali all'attività agricola o per la realizzazione di abitazioni per i conduttori dei fondi agricoli e comunque realizzati da imprenditori agricoli, nei limiti di cui delle presenti norme.

7. All'interno delle Zone di tutela dei fontanili non sono comunque ammissibili interventi che alterino il regime delle acque sotterranee o riducano la consistenza delle formazioni e degli elementi vegetazionali esistenti.

8. I progetti degli interventi ammessi nelle Zone di tutela dei fontanili dovranno essere accompagnati da uno specifico studio idrogeologico, finalizzato a verificare gli impatti generati dalla realizzazione dell'intervento sul sistema di scorrimento sotterraneo delle acque e quindi sulla funzionalità dei fontanili. Lo studio idrogeologico dovrà contenere la verifica delle modalità di alimentazione del fontanile e degli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento, specificando, se necessarie, le misure di mitigazione che dovranno essere intraprese per minimizzare l'alterazione dell'alimentazione del fontanile medesimo. La valutazione degli impatti generati dovrà essere effettuata sia sulla base delle alterazioni chimiche della qualità delle acque, che sull'alterazione delle caratteristiche quantitative.

9. I progetti ammessi dovranno essere accompagnati anche da uno studio sul sistema di smaltimento delle acque bianche e nere, che deve contenere le scelte progettuali per garantire la minimizzazione dell'alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche delle acque del fontanile. In particolare:

a) la rete fognaria delle acque nere deve essere a tenuta impiegando la modalità di realizzazione in grado di minimizzare le possibilità di perdite;

b) la rete fognaria nera deve essere collegata ad un impianto di trattamento finale comunale; ove ciò sia non fattibile dovrà essere previsto un sistema di trattamento secondo le indicazioni della DGR n.1053/2003, che garantisca una qualità dello scarico tale da non peggiorare le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua del fontanile;

c) vietato lo scarico di acque nere, anche depurate, nella testa del fontanile e nei primi 50 m dell'asta di deflusso;

d) la rete delle acque bianche dovrà scaricare in un elemento del reticolo idrografico superficiale; se il corso d'acqua ricevente è in connessione diretta con il fontanile le caratteristiche dello scarico non potranno determinare una alterazione qualitativa o quantitativa delle acque del fontanile medesimo; è in ogni caso vietato lo scarico nella testa del fontanile.

Art. 89 - Aree di Interesse paesaggistico in territorio rurale

1. Il PSC individua le seguenti aree di interesse paesaggistico in territorio rurale:

- a) Strade panoramiche (PTCP);
- b) Percorsi natura;
- c) Crinali;
- d) Dossi di pianura;
- e) Progetti di recupero, tutela e valorizzazione.

2. Nelle aree di interesse paesaggistico la pianificazione comunale assume gli obiettivi di conservazione e potenziamento del patrimonio paesaggistico e di conservazione e valorizzazione degli elementi del patrimonio storico-culturale in esso presenti.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti attraverso interventi di contenimento e riduzione dei fattori che incidono negativamente sulla qualità dei siti (impatti di attività antropiche e/o mancanza di interventi gestionali), nonché interventi di ampliamento e riqualificazione degli spazi naturali e di riduzione della loro frammentazione.

Art. 90 - Strade panoramiche

1. Il PSC recepisce, nelle tavole di progetto, le Strade panoramiche individuate dalla tavola C8 del PTCP.

2. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento per la successiva disciplina regolamentare ai sensi del nuovo Codice della strada riguardante anche l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.

3. Il PSC persegue la salvaguardia delle Strade panoramiche vietando interventi di trasformazione del territorio che possano occludere o limitare la vista dei beni di pregio dagli assi viabilistici individuati e incentivando interventi di riqualificazione finalizzati al

potenziamento della valenza estetica della strada e alla riduzione o al mascheramento degli elementi incongrui o di disturbo.

4. Lungo le Strade panoramiche non è possibile l'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il RUE definisce gli interventi ammissibili lungo le Strade panoramiche limitando le nuove costruzioni.

6. Gli interventi di trasformazione lungo le Strade panoramiche sono ammessi solo se previsti dal RUE e ritenuti compatibili da una specifica Relazione paesaggistica ambientale, redatta da tecnico abilitato, secondo i contenuti specificati dal DPCM 12/12/2005.

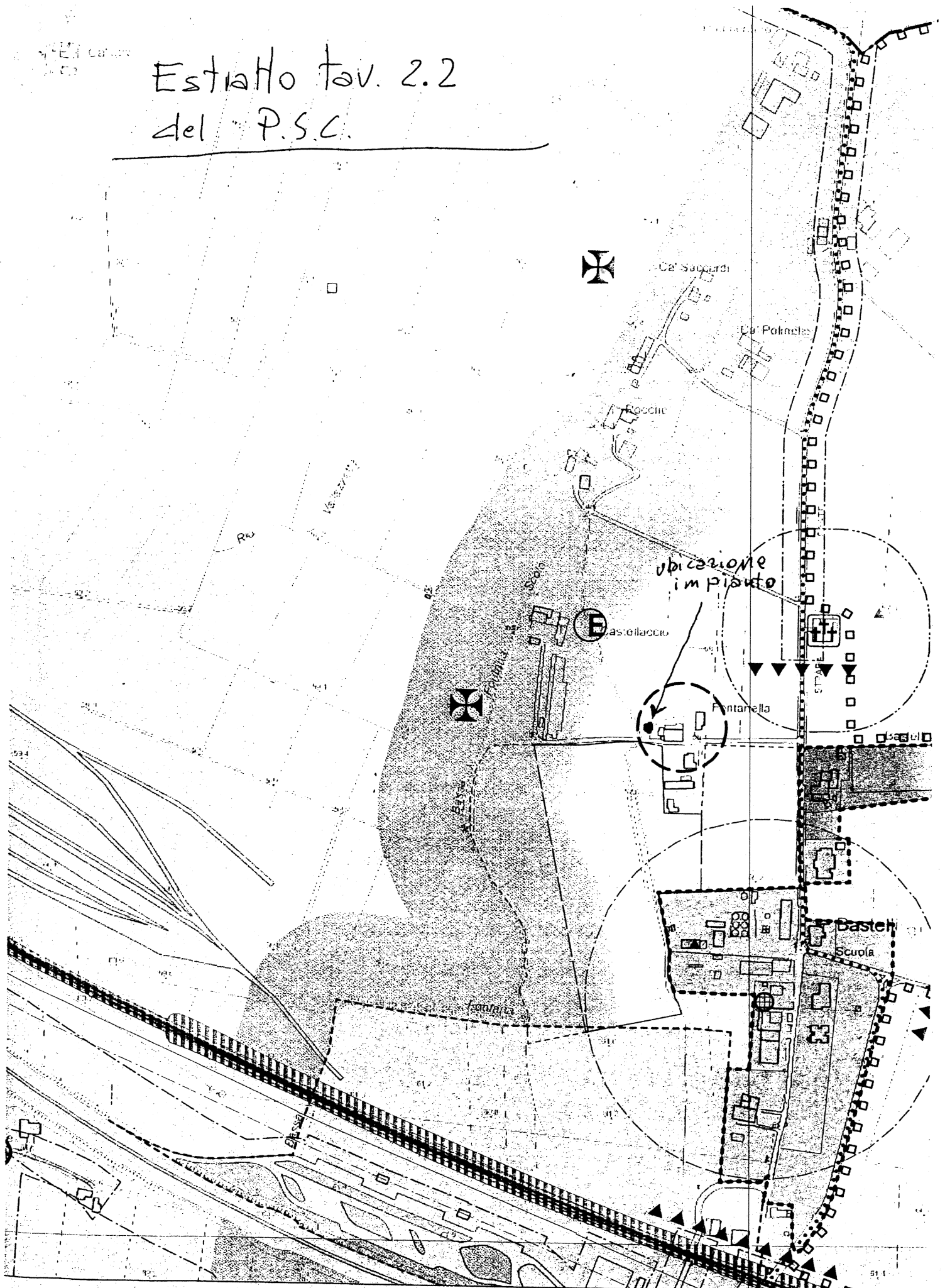
Art. 91 - Percorsi natura

1. Il PSC individua nelle tavole di progetto i percorsi natura che rappresentano, anche sulla base di cartografie storiche, un insieme di tracciati, tra loro correlati, di rilevanza paesaggistica e naturalistica in ambito pedecollinare. 2. Fatte salve le previsioni di progetti pubblici o d'interesse pubblico sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, gli interventi sui tracciati dei percorsi natura dovranno conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a) i tracciati non possono essere soppressi né alterati in modo tale da cancellare o rendere di difficile riconoscibilità il sistema dei percorsi;
- b) nel caso si attuino interventi modificativi del tracciato, i progetti devono essere accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesaggistico - ambientale dell'intervento e i tratti esclusi dal nuovo percorso, nel caso assolvano a una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario, andranno mantenuti con una loro autonoma funzionalità, pur se di rango inferiore. In tali casi, qualora alla dismissione del tratto di percorso consegua l'alienazione dello stesso, dovranno comunque essere opportunamente garantiti il permanere del segno territoriale onde conservarne la finalità e la necessaria manutenzione anche allo scopo della pubblica fruibilità.

3. Per le parti di detti percorsi che non corrispondono a viabilità comunale, vicinale il Comune promuoverà specifici accordi con i proprietari interessati al fine di regolare in modo organico il loro uso.

ESTRATTO
Estratto tav. 2.2
del P.S.C.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.